

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



Control Editing dott. Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

L'azienda



L'azienda

il dato normativo: art. 2555 c.c.

NOZIONE: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa.


Impresa

rapporto di mezzo a fine


Azienda

Insieme di beni
eterogenei
caratterizzati da unità
di tipo funzionale

Il valore di avviamento



Azienda



(segue) Il valore di avviamento

Avviamento oggettivo: Fattori suscettibili di permanere nel tempo, grazie al collegamento funzionale esistente tra i diversi beni

Avviamento oggettivo: l'abilità operativa dell'imprenditore nel mercato ad accrescere la clientela

Elementi costitutivi

concezione estensiva

L'azienda è il complesso dei ***beni organizzati dall'imprenditore*** [2082] per l'esercizio dell'impresa



Un ***bene*** può dirsi aziendale se esiste un vincolo funzionale di destinazione impressogli dall'imprenditore



Per bene si intende tutto ciò che può essere ***oggetto di tutela giuridica?***



Secondo la Cassazione e parte della dottrina, l'azienda si configura come "**universitas iuris**" comprendente **cose materiali**, mobili e immobili, **beni immateriali**, rapporti di lavoro, debiti e crediti con la clientela e in genere tutti gli elementi organizzati in senso funzionale per l'esercizio di un'impresa (concezione omnicomprensiva)

(segue) Elementi costitutivi

il dato letterale degli artt. 810 e 2555 c.c.

Altra dottrina sostiene invece che



Art. 810 c.c.: Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti



Escludiamo perciò i rapporti (e lo stesso avviamento che non può essere autonomamente trasferito)



In definitiva, l'azienda è un complesso di soli beni, intesi come cose e non come complesso di rapporti giuridici

La natura giuridica dell'azienda

Teoria unitaria


Azienda



→ Bene unico e nuovo rispetto ai singoli beni che compongono l'azienda

(segue) La natura giuridica dell'azienda

Teoria atomistica



→ L'azienda è concepita come pluralità di beni funzionalmente collegati tra loro e sui quali l'imprenditore può vantare diversi diritti.

(segue) La natura giuridica dell'azienda

Quale teoria si lascia preferire tra atomistica ed unitaria?

Art. 2556, comma 1, c.c.: Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, *salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda* o per la particolare natura del contratto.



L'assenza di una legge di circolazione dell'azienda tende a negare la teoria unitaria
Indubbia però tutela unità funzionale dell'azienda

Confronto fra Teorie

Teoria atomistica

- 2556 1° co forme per circolazione

Teoria Unitaria

- Universalità di beni
- 2561 l'usufrutto dell'azienda

Azienda Universalità

- Applicazione analogica della disciplina di Universalità di mobili
- 1156: possesso buona fede beni mobili aziendali
- 1160: usucapione 20 anni
- 1170: tutela del possesso

CASS. S.U, 5 marzo 2014 n. 5087: usucapione di una farmacia per possesso ventennale



**Lettura dell'atto di
cessione d'azienda**

Cessione d'azienda

ART. 2556 C.C., IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE:

[I] Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere **provati per iscritto**, salva **l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni** che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

[II] I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere **depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese**, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.



La vicenda circolatoria deve essere identificata secondo ***criteri oggettivi*** e non al *nomen* dato al contratto dalle parti

Cessione d'azienda

divieto di concorrenza

ART. 2557 C.C.

DIVIETO DI CONCORRENZA

[I]. Chi aliena l'azienda **deve** astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia **idonea a sviare la clientela** dell'azienda ceduta.

[II]. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché **non impedisca ogni attività professionale dell'alienante**. Esso **non può eccedere la durata di cinque anni** dal trasferimento.

[III]. Se nel patto è indicata una **durata maggiore o la durata non è stabilita**, il divieto di concorrenza vale per il periodo di **cinque anni** dal trasferimento.

[IV]. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano **alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse**, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

(segue) Cessione d'azienda

divieto di concorrenza

Casi controversi



→ Divisione ereditaria con assegnazione dell'azienda ceduta in successione ad uno degli eredi



→ Scioglimento di una società con assegnazione dell'azienda sociale ad uno dei soci quale quota di liquidazione



→ Vendita di una partecipazione sociale di controllo in società di persone o di capitali

Cessione d'azienda

successione nei **contratti**

ART. 2558 C.C.

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

[I] Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che **non abbiano carattere personale**.

[II] Il terzo contraente può tuttavia **recedere** dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, **se sussiste una giusta causa**, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

[III] Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti **dell'usufruttuario e dell'affittuario** per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

I contratti che non «passano»

RECESSO → → Effetto: estinzione del rapporto

CONTRATTI PERSONALI

- QUALI I CONTRATTI PERSONALI?
- Identità e qualità personali dell'imprenditore alienante

Cessione d'azienda

crediti e debiti aziendali

Art. 2559 c.c.

CREDITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA.

[I] La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

[II] Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

(segue) Cessione d'azienda

crediti e debiti aziendali

Art. 2560 c.c.

DEBITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA.

[I] L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

[II] Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

(segue) Cessione d'azienda

crediti e debiti aziendali

Art. 2560 c.c.

DEBITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA.

[II] Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.



↓

Per i debiti maturati da rapporti di lavoro, di questi risponderà l'alienante e l'acquirente anche se non risultano dalle scritture contabili

(segue) Cessione d'azienda

crediti e debiti aziendali

Nei **rapporti interni** come opera il trasferimento dei debiti e dei crediti aziendali?



Dottrina e giurisprudenza sembrano orientati nel ritenere che i crediti ed i debiti non passino automaticamente in testa all'acquirente, essendo necessario, a tal fine, una espressa pattuizione (*vedi atto di cessione d'azienda*).

Usufrutto ed affitto d'azienda

Art. 2561 c.c.

USUFRUTTO DELL'AZIENDA.

[I] L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

[II] Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

[III] Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015.

[IV] La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.

Art. 2562 c.c.

AFFITTO DELL'AZIENDA.

[I] Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.

DISCIPLINE A CONFRONTO

USUFRUTTO

- USARE LA DITTA
- NO MODIFICA DESTINAZ.
- Può MODIFICARE: INVENTARIO
- Subentro contratti aziendali
- No disciplina debiti (salvo lavoratori)
- Disciplina crediti aziendali

AFFITTO

- IDEM ma
- No disciplina crediti aziendali